



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 21 del 30/07/2021	Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seconda convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Zedda Pietro	Si	
Consigliere	Noli Francesco	Si	
Consigliere	Curreli Franco		Si
Consigliere	Zucca Francesco	Si	
Consigliere	Cau Laura	Si	
Consigliere	Marcello Daniela	Si	
Consigliere	Marcello Salvatore		Si
Consigliere	Vacca Melissa		Si
Consigliere	Piras Maria Cristina		Si
Consigliere	Zedda Katia		Si
Consigliere	Noli Jessika		Si

Consiglieri presenti: **5**
Consiglieri assenti: **6**

Assume la presidenza **Zedda Pietro** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Sassu Roberto**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.02.2021, esecutivo, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23/02/2021, esecutivo, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 15 in data 20.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Conto del Bilancio dell'Esercizio 2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

- il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*

...”

- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- alla Tari si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%, come da Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 26/05/2014;

- i costi del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi redatto dalla Ditta appaltatrice del Servizio;

- la Tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una componente variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e alla misura dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi totali;

- le tariffe distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche per ciascun anno solare devono essere definite, nelle due componenti fissa e variabile, con deliberazione di consiglio comunale, sulla base del piano finanziario riferito allo stesso anno solare.

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29/06/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Dato atto che:

• l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura

dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, co. 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale, approvata in data odierna con n. 20 del 30/07/2021 con il quale si è provveduto all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021;

Dato atto, in particolare, che nello schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, relativamente al Comune di Tiana, risulta quantificato un costo complessivo di € **73.427,05** predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, e integrato con le componenti di costo di competenza del Comune, relativamente alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*:

– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alle Tabelle allegate.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 19/06/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, che ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/99;

Atteso che nel Comune di Tiana la gestione dei rifiuti urbani a far data dal 01/07/2014 è stata trasferita all'Unione dei Comuni Barbagia;

Preso atto, in tal senso, la nota n°2100038 del 26.05.2021, trasmessa dall'Unione dei Comuni "Barbagia", recante il Piano Finanziario Tari da applicarsi all'anno 2021;

Che dal suddetto Piano Finanziario TARI 2021 inviato dall'Unione dei Comuni, si evince un costo complessivo di gestione del Servizio, da rimborsare all'Ente gestore, pari a € 58.674,00 (Imponibile € 53.340,00 + Iva 10%), e integrato con le componenti di costo di competenza del Comune, relativamente alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per un importo complessivo di € **73.427,05** che il Comune dovrà coprire integralmente con l'applicazione delle tariffe TARI;

Visti i prospetti predisposti dal Servizio Tributi, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riportanti le tariffe del Tributo Rifiuti (TARI), riguardanti le utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche e ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione;

Ritenuto di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n°3 (tre) rate di pagamento di pari importo come in appresso:

Rata 1 – Scadenza 31 AGOSTO 2021;

Rata 2 – Scadenza 31 OTTOBRE 2021;

Rata 3 – Scadenza 15 DICEMBRE 2021;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Unanime

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si richiamano integralmente,

1. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, così come da Piano Finanziario inviato dall'Unione dei Comuni, con un costo complessivo di gestione del Servizio, da rimborsare all'Ente gestore, pari a € 58.674,00 (Imponibile € 53.340,00 + Iva 10%), e integrato con le componenti di costo di competenza del Comune, relativamente alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per un importo complessivo di € **73.427,05** che il Comune dovrà coprire integralmente con l'applicazione delle tariffe TARI;

2. Di dare atto che sulle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992 con l'aliquota deliberata dalla Provincia che ad oggi è pari al 5%;

3. Di stabilire che il pagamento della TARI per l'anno 2021, suddivise in n°3 (tre) rate di pagamento di pari importo, saranno le seguenti:

- Rata 1 – Scadenza 31 AGOSTO 2021;
- Rata 2 – Scadenza 31 OTTOBRE 2021;
- Rata 3 – Scadenza 15 DICEMBRE 2021;

o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della 1^ rata del 31 agosto 2021;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini di legge;

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Sindaco Zedda Pietro	Il Segretario Comunale Sassu Roberto
-----------------------------------	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/07/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 02/08/2021

Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/08/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 02/08/2021

Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Segretario Comunale
Sassu Roberto